



Dott. Daniele BAZZONI
 NOTAIO IN TORINO
 P.zza Savoia, 6 - Tel. 011 4369317 - 4369402
 Fax 011 4369341
 Cod. Fisc. BZZ DNL 46S16 B034J
 Part. IVA 02653720017

Repertorio n. 110598

Raccolta n. 12708

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE ONLUS F.A.R.O. - FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA

ONCOLOGICA PIEMONTE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di luglio,
 in Torino, in un locale al piano terreno della casa sita in
 via Oddino Morgari n. 12 alle ore diciotto.

Avanti a me Dottor Daniele Bazzoni, Notaio in Torino, iscrit-
 to al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è
 presente il signor:

CRAVETTO dott. GIUSEPPE, nato a Torino il 13 ottobre 1947,
 domiciliato per la carica in Torino, via Cavour n. 40 bis,
 cittadino italiano,
 della cui personale identità io Notaio sono certo.

Detto comparente - agendo nella qualità di Presidente del
 Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della

"FONDAZIONE ONLUS F.A.R.O. - FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA
 ONCOLOGICA PIEMONTE" siglabile "FONDAZIONE ONLUS F.A.R.O.",

organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in
 Torino, via Cavour n. 40 bis, codice fiscale 97510450014,

Partita IVA 06367710016, iscritta al Registro Persone Giuri-
 diche della Regione Piemonte al n. 259, iscritta all'Anagrafe

Unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze,


mi chiede di redigere il verbale della riunione qui convocata

REGISTRATO
 A TORINO
 SERVIZIO ENTRATE

IL 22.07.10

365 IT

324,00



per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche statutarie con approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale;

- nomina Presidente Onorario e nuovo Consigliere.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il dottor Giuseppe Cravetto, il quale

constatata

- la presenza, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Consiglieri: Oscar Bertetto - Vice Presidente, Guido Alessandria - Vice-Presidente, Felicino Debernardi, Anna Maria Nigra, Alfredo Cornaglia, Mario Tortonese, Alessandro Calciati, Luigi Migliardi, assenti giustificate le restanti Consigliere Signore Ida Sugliano ed Emilia Bergoglio Cordaro;

- la regolare convocazione, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, della riunione del Consiglio di Amministrazione per questo giorno, ora e luogo, a mezzo avvisi inviati, agli aventi diritto in data 6 luglio scorso;

dato atto

che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno e disponibili a trattarli senza eccezioni o riserve;

dichiara

la presente riunione validamente costituita con le maggio-

ranze previste dall'art. 11 dello statuto e conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale.

Il Presidente, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed illustra le motivazioni che rendono opportuno deliberare alcune modifiche allo statuto ed in particolare:

- all'articolo 2), con il trasferimento dell'indirizzo della sede da via Cavour n. 40 bis a via Oddino Morgari n. 12, nei nuovi uffici a tal fine recentemente acquistati;


- all'articolo 3), relativo all'oggetto sociale, inserendo il riferimento alle "patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita", al fine di meglio definire l'ambito nel quale la Fondazione svolge la propria attività;

- all'articolo 5), indicando il patrimonio iniziale (già di lire 10.000.000) in euro 5.164,57;

- all'articolo 7), con l'introduzione tra gli organi della Fondazione degli eventuali Presidenti Onorari;

all'articolo 8), con la previsione:

= che il Consiglio di Amministrazione sia composto oltre che dagli undici consiglieri anche dagli eventuali Presidenti Onorari che potranno essere nominati nel numero massimo di tre; nel caso di nomina di uno o più Presidenti Onorari il



numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione risulterà di dodici, tredici o quattordici a seconda che risultino rispettivamente in carica uno, due o tre Presidenti Onorari; nel caso di cessazione dalla carica di un Presidente Onorario il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ridurrà automaticamente di un componente sino a quando non venga eventualmente nominato un nuovo Presidente Onorario;

= che decada dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio;

= che i Presidenti Onorari possano essere scelti esclusivamente tra i fondatori della F.A.R.O. od i componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano rivestito tale carica per almeno 10 (dieci) anni;

- all'articolo 9), con la previsione che il Presidente possa essere sostituito temporaneamente da uno dei Vice Presidenti oltre che in caso di impedimento anche in caso di assenza;

- all'articolo 10), aggiungendo il riferimento alla nomina dei Presidenti Onorari;

- all'articolo 11), con l'inserimento della possibilità di convocare le riunioni del consiglio anche mediante avvisi inviati per posta elettronica e che le medesime si possano tenere anche mediante collegamento in tele o video conferenza fra i partecipanti;



- all'articolo 12), prevedendo espressamente la possibilità per i componenti del Comitato Direttivo di accettare donazioni, lasciti testamentari e, con beneficio d'inventario, eredità.

Conclude il proprio intervento dando lettura del testo aggiornato dei citati articoli dello statuto ed invita i Consiglieri a deliberare.

L'assemblea, preso atto dell'esposizione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, all'unanimità

delibera

- di modificare gli articoli 2-3-5-7-8-9-10-11-12 dello Statuto nel seguente nuovo testo:


Articolo 2) La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Oddino Morgari, 12.

Articolo 3) La Fondazione non ha scopi di lucro e svolge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione ha per scopi:

- assicurare cure domiciliari e residenziali palliative in ambito oncologico e nelle patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

- promuovere momenti formativi nel campo delle cure palliat-



ve in particolare rivolti ad operatori sanitari del Piemonte;

- promuovere la discussione dei temi etici relativi alle fasi terminali della malattia neoplastica, e delle malattie croniche ed evolutive, anche con la eventuale costituzione di un comitato etico;
- eseguire ricerche in campo palliativo, anche in collaborazione con altri centri o soggetti pubblici o privati italiani ed esteri, promuovendo scambi scientifici e collegamenti;
- istituire borse di studio per giovani;
- promuovere la nascita di hospices sul territorio regionale piemontese;
- promuovere con incontri pubblici una nuova cultura e sensibilità sui temi della sofferenza e del morire;
- richiedere finanziamenti ed accedere al credito presso Banche od Istituti vari.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale di euro 5.164,57 (cinquemilacento-sessantaquattro/57);
- dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da




parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Le rendite della Fondazione, pagate le spese di gestione e manutenzione immobili, verranno interamente impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 7) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente e gli eventuali Presidenti Onorari;
- I Vice Presidenti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri oltre agli eventuali Presidenti Onorari che potranno essere nominati nel numero massimo di tre; nel caso di nomina di uno o più Presi-



denti Onorari il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà di dodici, tredici o quattordici a seconda che risultino rispettivamente in carica uno, due o tre Presidenti Onorari. Nel caso di cessazione dalla carica di un Presidente Onorario il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ridurrà automaticamente di un componente sino a quando non venga eventualmente nominato un nuovo Presidente Onorario.

In tutti gli altri casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, tutti i Consiglieri in carica provvederanno alla cooptazione dei membri in sostituzione di quelli cessati; in tale eventualità, i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Possono essere nominati alla carica di Presidenti Onorari esclusivamente i fondatori della F.A.R.O. od i componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano rivestito tale carica per almeno 10 (dieci) anni.

Articolo 9) I Consiglieri eleggono tra essi a maggioranza assoluta un Presidente e due Vice Presidenti, i quali compongono altresì il Comitato Direttivo. In caso di assenza o impe-

dimento, il Presidente è sostituito temporaneamente da uno dei Vice Presidenti.

Articolo 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone ed esegue i programmi;
- redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Comitato Direttivo;
- nomina il Presidente, Vice Presidenti e gli eventuali Presidenti Onorari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;
- nomina i componenti dei comitati scientifico e etico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico;
- delibera le modifiche dello Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte i suoi poteri al Comitato Direttivo, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno quattro Consiglieri o da uno solo dei componenti il Comitato Direttivo, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta ordinaria od elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Le variazioni dello Statuto possono essere adottate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In questi casi, il Presidente della riunione dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consen-

tito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio su convocazione del Presidente.

Articolo 12) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Il Comitato Direttivo esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti compiono disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e possono accettare donazioni, lasciti testamentari e, con beneficio d'inventario, eredità.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Direttivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente quindi mi consegna il testo integrale ed aggiornato dello Statuto composto di venti articoli che viene

allegato al presente sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del componente e di me Notaio, senza lettura per dispensa datami.

Egli da atto che le modifiche dello Statuto di cui al presente atto sono sottoposte ad approvazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, riservandosi lo stesso di svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato Decreto e di procedere quindi ai successivi adempimenti pubblicitari.

Prende quindi nuovamente la parola il Presidente e, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, rileva che le modifiche apportate all'articolo 8), avranno efficacia con l'avvenuta approvazione ed iscrizione ai sensi del citato D.P.R. 361/2000 e propone pertanto di rinviare a data successiva all'avveramento della detta condizione la nomina di un Presidente onorario e quella di un nuovo consigliere.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, all'unanimità

delibera

- di rinviare la delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno a data successiva all'avveramento della condizione dell'avvenuta approvazione ed iscrizione delle modifiche apportate all'art. 8 dello Statuto.

Ai fini fiscali si richiedono per il presente atto le agevo-

lazioni fiscali previste in materia di ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), in particolare l'esenzione dall'imposta di bollo e l'applicazione dell'imposta fissa di registro.


Esaurito l'ordine del giorno il Presidente scioglie la riunione alle ore diciotto e quaranta minuti.

Questo atto, scritto in parte di mia mano e per il resto da persone di mia fiducia su quattro fogli di cui occupa quattordici pagine, è stato da me Notaio letto al componente che, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove.

In originale firmato:

Giuseppe Cravetto

Daniele Bazzoni Notaio



Allegato "A" al repertorio n. 110598/12708

Statuto della "FONDAZIONE ONLUS FARO"

Denominazione - Sede - Finalità - Durata

Articolo 1) E' costituita una Fondazione ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "FONDAZIONE ONLUS F.A.R.O. - FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONTE" siglabile "FONDAZIONE ONLUS F.A.R.O."

Articolo 2) La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Oddino Morgari, 12.

Articolo 3) La Fondazione non ha scopi di lucro e svolge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.


La Fondazione ha per scopo:

- assicurare cure domiciliari e residenziali palliative in ambito oncologico e nelle patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

- promuovere momenti formativi nel campo delle cure palliative in particolare rivolti ad operatori sanitari del Piemonte;

- promuovere la discussione dei temi etici relativi alle fasi terminali della malattia neoplastica e delle malattie croniche ed evolutive, anche con la eventuale costituzione di un comitato etico;

- eseguire ricerche in campo palliativo, anche in collabora-



zione con altri centri o soggetti pubblici o privati italiani ed esteri, promuovendo scambi scientifici e collegamenti;

- istituire borse di studio per giovani;
- promuovere la nascita di hospices sul territorio regionale piemontese;
- promuovere con incontri pubblici una nuova cultura e sensibilità sui temi della sofferenza e del morire;
- richiedere finanziamenti ed accedere al credito presso Banche od Istituti vari.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4) La durata della Fondazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 5) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale di euro 5.164,57 (cinquemilacento-sessantaquattro/57);
- dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti

dai fondatori.

Le rendite della Fondazione, pagate le spese di gestione e manutenzione immobili, verranno interamente impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.


Articolo 6) L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ORGANI E CARICHE DELLA FONDAZIONE

Articolo 7) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente e gli eventuali Presidenti Onorari;
- I Vice Presidenti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri oltre agli eventuali Presidenti Onorari che potranno essere nominati nel numero massimo di tre; nel caso di nomina di uno o più Presidenti Onorari il numero complessivo dei membri del Consiglio



di Amministrazione sarà di dodici, tredici o quattordici a seconda che risultino rispettivamente in carica uno, due o tre Presidenti Onorari. Nel caso di cessazione dalla carica di un Presidente Onorario il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si ridurrà automaticamente di un componente sino a quando non venga eventualmente nominato un nuovo Presidente Onorario.

In tutti gli altri casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, tutti i Consiglieri in carica provvederanno alla cooptazione dei membri in sostituzione di quelli cessati; in tale eventualità, i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Possono essere nominati alla carica di Presidenti Onorari esclusivamente i fondatori della F.A.R.O. ed i componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano rivestito tale carica per almeno 10 (dieci) anni.

Articolo 9) I Consiglieri eleggono tra essi a maggioranza assoluta un Presidente e due Vice Presidenti, i quali compongono altresì il Comitato Direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente da uno

dei Vice Presidenti.


Articolo 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone ed esegue i programmi;
- redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Comitato Direttivo;
- nomina il Presidente, Vice Presidenti e gli eventuali Presidenti Onorari;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge;
- nomina i componenti dei comitati scientifico e etico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico;
- delibera le modifiche dello Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte i suoi poteri al Comitato Direttivo, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione so-



no convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno quattro Consiglieri o da uno solo dei componenti il Comitato Direttivo, con l'avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta ordinaria od elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Le variazioni dello Statuto possono essere adottate soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La riunione potrà, inoltre, validamente tenersi mediante collegamento in tele o video conferenza con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e collegati in via audio o video, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In questi casi, il Presidente della riunione dovrà in particolare accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed assicurarsi che sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simul-

tanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio su convocazione del Presidente.

Articolo 12) Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Il Comitato Direttivo esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti compiono disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione e possono accettare donazioni, lasciti testamentari e, con beneficio d'inventario, eredità.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Direttivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13) Il Presidente della Fondazione, nonché i Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio, tra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato al-

l'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente ed i Vice Presidenti hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o per categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. I Vice Presidenti sostituiscono e fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente ed i Vice Presidenti cessano dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Articolo 14) Il Comitato Direttivo cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo; i verbali delle riunioni del Consiglio, redatti dal Segretario, designato ai sensi dell'art. 11, vengono sottoscritti dal Presidente delle riunioni medesime e dal Segretario. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Articolo 15) Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Vengono sostituiti o riconfermati dopo la revisione del conto

patrimoniale del terzo anno, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo od alla sostituzione. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si delibera il bilancio o rendiconto annuale e possono essere uditi in tutti gli oggetti che comportano spese ed oneri per la Fondazione.

Articolo 16) Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato scientifico ed il Comitato etico, composti ciascuno da sei componenti, oltre al Presidente della Fondazione, scelti tra personalità di sintesi nei campi di attività indicati all'articolo 3.

I componenti il Comitato scientifico ed il Comitato etico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati. I componenti i Comitati vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica. I Comitati esplicano le attribuzioni ed i compiti che sono loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed hanno funzioni consultive. Il Presidente di ciascuno Comitato è nominato dai membri del Comitato stesso.

Articolo 17) Il Comitato scientifico ed il Comitato etico si riuniscono almeno una volta l'anno e possono essere convocati ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti i Comitati stessi. I Comitati:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a loro giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il loro parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesti, il loro parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 18) Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del citato D.Lgs. n. 460/1997.

SCIoglimento

Articolo 19) In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.